ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di SAN GIORGIO IN BOSCO
V.lo Giovanni XXIII - 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO
tel. 0499450890 - fax 0499450585 - @mail: pdic859005@istruzione.it
codice fiscale 81004190286

PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

a cura della
Commissione Benessere
a.s. 2022-2023

Indice

1. **Bisogno Educativo Speciale: definizioni, riferimenti e normativa**

2. **Segnalazioni di alunno in difficoltà**
   2.1-Segnalazione alunno con sospetta disabilità
   2.2-Segnalazione difficoltà di apprendimento
   2.3-Osservazione
   2.3-Segnalazione BES alla Scuola dell'Infanzia
   2.5-Linee guida di sintesi per la segnalazione e modalità di documentazione

3. **Accoglienza e integrazione alunni stranieri e/o adottati**
   3.1-Protocollo di accoglienza da "Rete senza Confini"
   3.2-PDP per alunni stranieri
   3.3-Linee guida alunni adottati: presentazione e sintesi

4. **Procedure, tempistiche e documenti**
   4.1-Alunni L104: PEI, GLO e altri documenti
   4.2-DSA, stranieri e altri BES: procedure per PDP
   4.3-BES Scuola dell' Infanzia: procedure e tempistiche

5. **Conclusioni**

1.Bisogni Educativi Speciali: definizioni e riferimenti normativi

Alunni con BES:
Secondo la C.M. 8/2013, sono alunni con BES gli alunni che presentano uno "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse". "La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003" (C.M. 8/2013). "Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti" (C.M. 8/2013).

Normativa di riferimento per gli alunni con BES:

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti" (nota MIUR 2563/2013).
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013" (nota MIUR 1551/2013).
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012. Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative" (C.M. 8/2013).
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" (Dir. Min. 27-12-2012).

Alunni con DSA:
La legge 170/2010 "riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, [...] denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. [...] Si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. [...] Si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. [...] Si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. [...] Si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli

automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme".
"La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente" (L. 170/2010). "Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari" (L. 170/2010).

Normativa di riferimento per gli alunni con DSA:

- Istituto Superiore di Sanità, "Linea Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento", giugno 2021.
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Decreto ministeriale 12 luglio 2011" (D.M. 5669/2011).
- Presidenza della Repubblica, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" (L. 170/2010).

Alunni stranieri:
La nota MIUR 4233/2014 distingue gli alunni stranieri in diverse categorie:

a) Alunni con cittadinanza non italiana. Si tratta di alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana.
b) Alunni con ambiente familiare non italofono. Si tratta di alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori possiedono una competenza molto limitata della lingua italiana.
c) Minori non accompagnati.
d) Alunni figli di coppie miste. Hanno cittadinanza italiana e le loro competenze nella lingua italiana sono sostenute dalla vicinanza di un genitore.
e) Alunni arrivati per adozione internazionale.
f) Alunni rom, sinti e caminanti. Sono i tre principali gruppi di origine nomade e la loro partecipazione alla vita della scuola non è scontata.

Normativa di riferimento per gli alunni stranieri:

- Ministero dell'Istruzione, "Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori" (marzo 2022).
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" (nota MIUR 4233/2014).
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Piano nazionale L2" (Allegato alla nota MIUR 807/2008).
- Presidenza della Repubblica, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.P.R. 394/1999).

Alunni con disabilità:
Secondo la legge 104/1999 “è persona diversamente abile[1] colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona diversamente abile[2] ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.” “E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona diversamente abile[3] nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile[4] nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (L. 104/1992).

Normativa di riferimento per gli alunni con disabilità:

- Ministero dell'Istruzione, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" (D.Lgs. 96/2019).
- Presidenza della Repubblica, "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" (D.Lgs. 66/2017).
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" (nota MIUR 4274/2009).
- Presidenza della Repubblica, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (L. 104/1992).

Alunni Gifted:
“Il concetto di “gifted” rimanda, in primis, alle teorie sull’intelligenza nonché alla complessa e annosa questione sulle tecniche e modalità di misurazione. L’iperdotazione cognitiva, anche chiamata giftedness, è variamente definita; sono infatti numerosi i punti di vista degli studiosi sul “come e quanto” una certa caratteristica sia necessaria per considerare un bambino o un ragazzo gifted. Essa appare come una complessa costellazione di caratteristiche personali e comportamentali che si esprimono in modi differenti. Più in generale, un bambino gifted è un colui che mostra un’abilità eccezionale o non comune, rispetto ai suoi pari, in un dato

[1] La L. 104/1992 riporta il termine *handicappata* anziché *diversamente abile*.
[2] La L. 104/1992 riporta il termine *handicappata* anziché *diversamente abile*.
[3] La L. 104/1992 riporta il termine *handicappata* anziché *diversamente abile*.
[4] La L. 104/1992 riporta il termine *handicappata* anziché *diversamente abile*.

momento temporale e in determinate aree” (Regione del Veneto, "Manuale operativo. Interventi e strategie per l'alto potenziale cognitivo", Venezia, 2014, p. 13).

Normativa di riferimento per gli alunni Gifted:

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Alunni con Bisogni Educativi Speciali. Chiarimenti" (nota MIUR 562/2019).
- Regione del Veneto, "Manuale operativo. Interventi e strategie per l'alto potenziale cognitivo", Venezia, 2014.

2. Segnalazioni di alunno in difficoltà

Gli alunni che, durante la frequenza scolastica, evidenziano ripetute difficoltà in nell'ambito dell'apprendimento, dello sviluppo e della socializzazione, tali da compromettere il loro percorso scolastico e resistenti agli interventi educativi di recupero e personalizzazione, possono essere segnalati agli enti socio-sanitari territoriali per valutare interventi specialistici e l'eventuale integrazione di misure di sostegno durante le attività scolastiche.

2.1- Segnalazione alunno con difficoltà generica di apprendimento (valutazione per sospetta L 104)

Il percorso di valutazione e certificazione è per norma disciplinato dalla legge 104 del 1992 e dal DLgs 66/2017, così come modificato e integrato dal DLgs 96/2019.
Una delle più importanti novità della normativa più recente riguarda le procedure e le competenze di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. L'art. 5 del Decreto dispone quanto segue:

> *- La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione (art. 5, comma 1).*
> *- La valutazione della domanda è di competenza delle commissioni mediche che, nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche saranno composte da: un medico legale, che assume le funzioni di presidente, da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche..." (art. 5, comma 2)*.

Secondo quanto disposto dal Decreto, l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è di competenza della commissione INPS. Il documento è indispensabile e propedeutico a tutti i passaggi successivi, in particolare alla stesura del Profilo di Funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell'ICF. Il Profilo di Funzionamento dovrà essere richiesto dalla famiglia all'ASL ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale (art. 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328) predisposto dall'Ente locale.
Tuttavia, non essendoci ancora modalità operative concrete per l'attuazione di queste disposizioni, l'ULSS 6 Euganea ha predisposto un protocollo provvisorio che proroga le procedure precedenti in attesa di "*ulteriori specifiche indicazioni da parte del Ministero, della Regione Veneto e/o dell'INPS*" e "*in ossequio al principio di continuità dell'erogazione delle prestazioni, nonché della necessaria continuità amministrativa*".
Si riportano allora le indicazioni così come descritte nel documento a cura del gruppo tecnico istituzionale dell'ULSS 6 Euganea:

INDICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA', INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-24[5]

Nelle more delle indicazioni nazionali e regionali attuative a partire dalla nuove LG emanate, le procedure di identificazione degli alunni con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica per l'anno scolastico 2023/2024 si farà ancora riferimento a quanto previsto dalla revisione dell'Accordo di Programma di cui si riportano di seguito gli stralci fondamentali relativi al rilascio della documentazione certificativa e alla presentazione delle domande (art. 8 Modalità di certificazione - art. 9 Soggetti richiedenti - art. 10 Rilascio della documentazione certificativa)

"… In attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del presente Accordo di Programma, fatte salve eventuali successive modificazioni, l'alunno con disabilità viene individuato mediante:

- Verbale di Accertamento rilasciato dall'UVMD (DGR Veneto 2248/2007). Per la certificazione diagnostica si utilizzano:

- Certificazione Clinica secondo il modello C1 (articolato su sei assi).

- Diagnosi Funzionale secondo il modello C2. Anche se rilasciata da operatori sanitari di strutture convenzionate, la documentazione certificativa dovrà essere redatta sui modelli di cui sopra che contengono le indicazioni indispensabili per la formulazione del P.E.I. Il verbale U.V.M.D. ha validità corrispondente alla durata del grado di istruzione frequentato, salvo diversa indicazione. La diagnosi funzionale viene periodicamente rivista ed aggiornata secondo le scadenze indicate dal DPR 24/2/94 fatte salve eventuali modificazioni.

Qualora siano previsti trattamenti riabilitativi e/o specialistici che possano interferire con l'attività scolastica, ne viene data tempestiva comunicazione alla scuola. Tali trattamenti vanno effettuati nel rispetto delle esigenze della persona con disabilità, della sua famiglia e del diritto allo studio.

La gravità clinica non può essere motivo di esclusione scolastica ma, come previsto dall'art. 10 della legge 104/92, è una condizione che può rendere indispensabile l'attivazione di particolari iniziative progettuali concordate tra scuola, Ufficio Scolastico, Azienda U.L.S.S. Enti Locali, in accordo con la famiglia e con l'eventuale apporto di associazioni e/o altri organismi, nelle modalità e nei tempi concordati nel PEI e/o nel Progetto di Vita. Iniziative, progetti e convenzioni possono essere oggetto di accordi specifici tra i vari soggetti.

Nel caso di persone con disabilità in minore età, la richiesta della documentazione certificativa per l'integrazione scolastica compete esclusivamente ai genitori o a chi eserciti la responsabilità genitoriale secondo le norme vigenti. La scuola e i servizi socio sanitari, di comune accordo, forniranno una corretta informazione alle famiglie per sensibilizzarle ad una attiva tutela dei diritti del minore.

Il rilascio della documentazione certificativa, come previsto dalla DGR n. 2248 del 17 luglio 2007, è di competenza dell'UVMD di riferimento territoriale, ed è di norma consegnata ai genitori o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ed essi la presenteranno alla scuola.

[5] Comunicazione diffusa da USR Veneto con nota del 13-01-2023 con allegato il modello S1, protocollo 0000363 in data 19/01/23

Ad ogni passaggio dell'alunno al successivo grado di istruzione, la documentazione, se ritenuto necessario dal punto di vista clinico e funzionale, andrà aggiornata e rivalutata in UVMD".

Le indicazioni operative riportano anche le seguenti direttive per le procedure di segnalazione:

-La Scuola può segnalare la situazione di alunno in sospetta situazione di disabilità utilizzando il Modulo S1 (allegato E). La segnalazione può esser prodotta dall'inizio dell'anno scolastico ed entro il 31 gennaio 2023 e la certificazione, se prodotta a seguito di valutazione clinica, si riferirà all'Anno Scolastico 2023-2024.
- Il Modulo S1 viene consegnato ai servizi sociosanitari competenti a cura del genitore/tutore e non inviato dalla scuola, per cui di fatto è il genitore/tutore che si rivolge ai Servizi e chiede di fatto l'avvio di una valutazione clinica.
- La scadenza per la redazione dei verbali UVMD è il 31 maggio 2023.
- E' opportuno che le Segreterie/Direzioni Scolastiche ricordino ai genitori/tutori degli alunni già certificati e in necessità di rinnovo che producano la domanda presso l'AULSS6 entro il 31 gennaio.
- Gli Operatori dei servizi sociosanitari che hanno in carico i soggetti disabili avranno cura di promuovere la produzione della domanda da parte dei genitori/tutori in tempo utile.
- In linea generale gli alunni conosciuti e valutati clinicamente dai servizi sociosanitari dopo il 31 maggio 2023 non potranno essere certificati per l'anno scolastico 2023-2024 ma per quello successivo, con eccezione delle situazioni con patologie acquisite configuranti disabilità (come ad esempio esiti di trauma cranico o patologie oncologiche ad esordio recente).

2.2 Segnalazione difficoltà specifica di apprendimento (sospetto DSA)

Le attività di screening precoce e accertamento dei Disturbi Specifici di apprendimento sono disciplinati dal Quaderno Operativo Regionale del 2014, che si presenta come segue:

Il 10 febbraio è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento) tra la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale, portando così a compimento il percorso indicato dalla Legge 10 ottobre 2010, n. 170 e dalla Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 16, sull'individuazione precoce da parte della scuola e sulle modalità di collaborazione tra scuola e servizi territoriali, secondo le indicazioni del Decreto del MIUR del 17 aprile 2013 che trasmette le linee guida per la stipula dei Protocolli regionali.
Il Protocollo si pone l'obiettivo di mettere in condizione la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di individuare gli alunni che presentano significative difficoltà nella lettura, scrittura e calcolo e/o un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e grafiche e di mettere in atto percorsi didattici mirati al recupero ed al potenziamento, sempre con il coinvolgimento diretto dei genitori nella fase osservativa e nella condivisione delle azioni didattiche.

Quaderno operativo regionale 2014

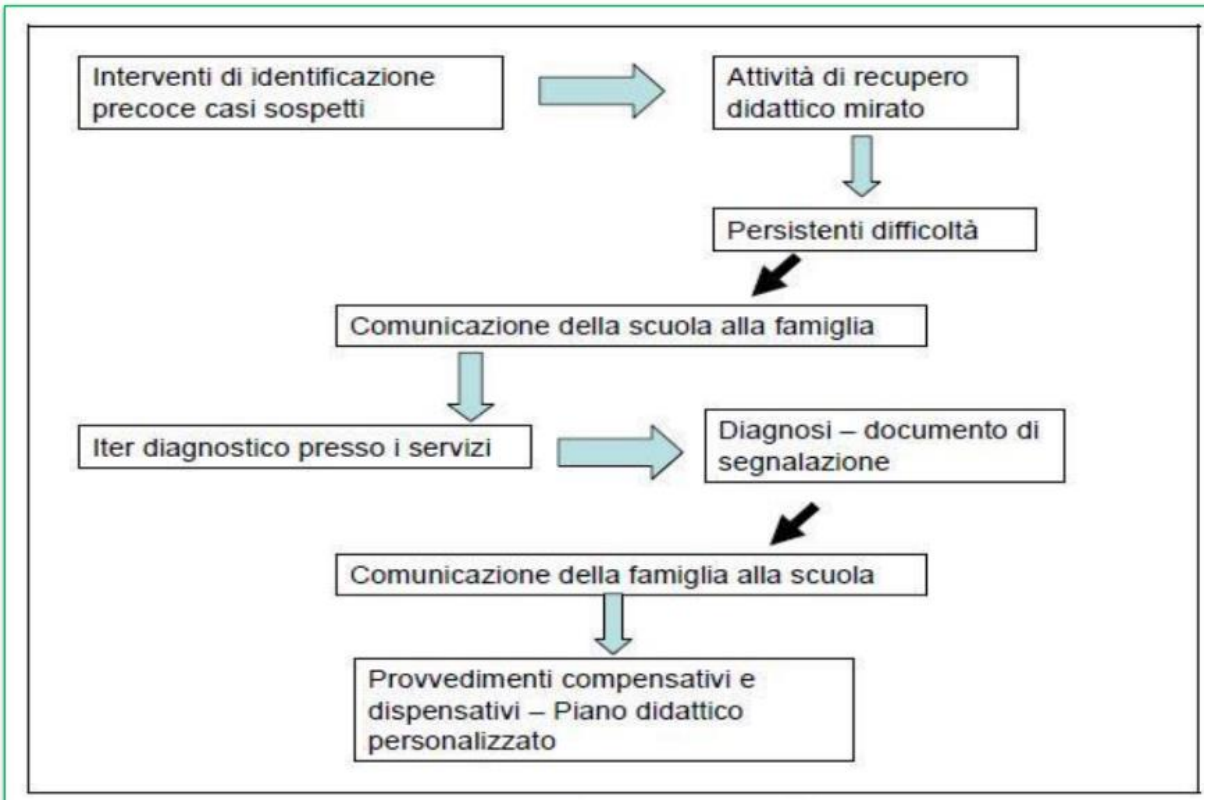
Il nostro istituto, facente parte del CTInclusione2.0 con scuola capofila IC Loreggia-Villa del Conte, aderisce al progetto di rete "*Insegnami come imparo*", che realizza concretamente le azioni del protocollo regionale con la collaborazione dei servizi territoriali e con modalità operative e procedure comuni per tutte le classi degli istituti aderenti.
In seguito si riportano le informazioni sulle procedure di segnalazione tratte dalla formazione del progetto *"Insegnami come imparo",* che fanno riferimento a loro volta al "*Protocollo di Intesa per la identificazione precoce dei casi sospetti di DSA*" del 2014, da cui deriva il Quaderno Operativo regionale citato sopra.

> *La comunicazione scritta predisposta dalla scuola per i genitori e consegnata loro per l'invio ai Servizi costituisce il prerequisito necessario all'attivazione del percorso di approfondimento diagnostico da parte dei servizi sanitari competenti nei tempi e nei modi stabiliti con la DGRV n. 2723 del 24 dicembre 2012. Tale comunicazione deve contenere i dettagli relativi alle difficoltà osservate dagli insegnanti in merito alle prestazioni dell'alunno/a e a tutte le azioni dagli stessi poste in essere, senza successo, per un periodo di almeno 3 mesi.*
> *Al termine dell'attività di valutazione svolta dai Servizi può essere redatta e consegnata alla famiglia una relazione sull'esito degli approfondimenti.*
> *La relazione clinica, a firma degli operatori che hanno effettuato gli approfondimenti valutativo-diagnostici, dovrà contenere evidenze dell'esito delle valutazioni multidisciplinari nei vari ambiti esaminati secondo protocolli coerenti con le ipotesi diagnostiche effettuate (linguistico, psicomotorio, psicologico, neuropsichiatrico, foniatrico...); eventuale piano di trattamento, tempi e modi di eventuali rivalutazioni.*

Qualora venga conclamata la diagnosi di DSA, anche se redatta da enti privati accreditati, la certificazione ai sensi della legge 170/2010 sarà eseguita da un'equipe socio-sanitaria pubblica del distretto ULSS di appartenenza, e poi consegnata alla famiglia che la porterà a scuola.
Il modello "allegato A2" del protocollo regionale, con cui vengono segnalati gli alunni con difficoltà di apprendimento dopo il percorso di recupero è il seguente:

Segnalazione difficoltà di apprendimento.doc

In seguito si mostra uno schema che può riassumere la procedura:



2.3-Osservazione

Ad ogni protocollo di segnalazione si antepone una fase accurata di osservazione nel contesto scolastico, come è esplicitato in tutte le procedure sopra citate. Dall'osservazione derivano tutte le informazioni con cui i docenti completano i modelli di segnalazione e si interfacciano con la famiglia e con i servizi socio-sanitari nella delicata fase di avvio alla valutazione neuro-psicologica e degli apprendimenti dell'alunno stesso.
Il Quaderno Operativo regionale[6] ci fornisce alcuni strumenti per l'osservazione sistematica, che possono essere utilizzati come riferimento e spunto per una descrizione delle nostre osservazioni.
Di seguito i riferimenti all'interno del documento:

- Scuola dell'Infanzia
  da pag 32

- Scuola Primaria

  classe 1^: Allegato 5 da pag. 44 a 52
  Allegato A5 scheda classe prima oss. primaria.doc

[6] Il collegamento al documento completo si trova nel capitolo 2.2.

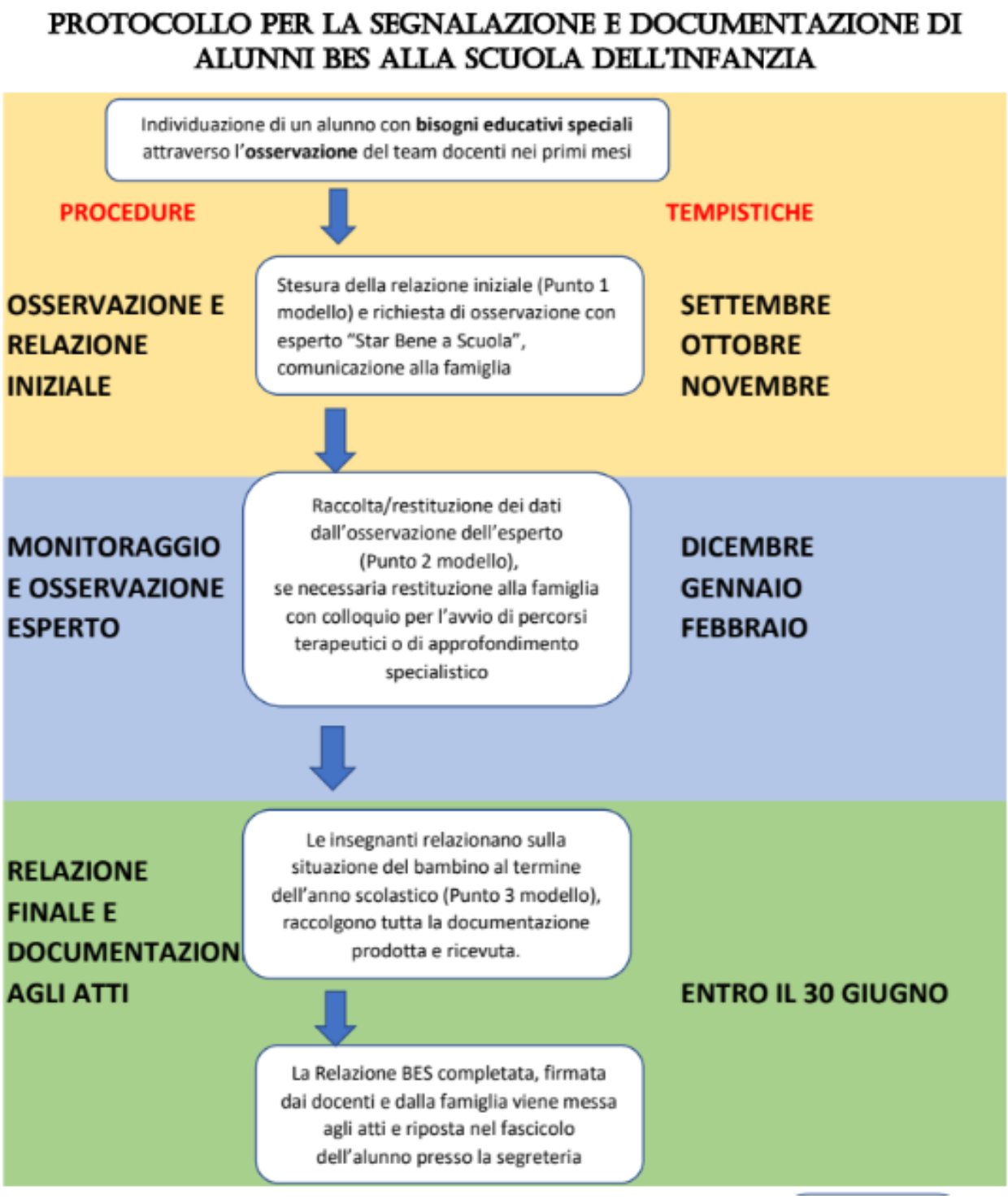
classi 2^/3^: Allegato 8 da pag. 53 a 68
Allegato A8 scheda classi 2^/3^oss.primaria.docx

classi 4^/5^: Allegato 9 da pag. 69 a 85
Allegato A9 scheda classi 4^/5^ oss. primaria.docx

2.4 Segnalazione BES alla Scuola dell'Infanzia

Alla Scuola dell'Infanzia, per la particolare età che comporta uno sviluppo globale del bambino in tutte le aree, i Bisogni Educativi Speciali sono rilevati attraverso osservazioni sistematiche e continue, che seguono il percorso del bambino e il dialogo costante con la famiglia.
La Scuola dell'Infanzia si avvale anche dell'osservazione e del confronto con una psicologa, grazie al progetto d'istituto "Star Bene a Scuola", che individua tramite avviso pubblico l'esperta.
Con questo intervento specialistico il percorso di osservazione e dialogo con la famiglia si arricchisce, e va documentato attraverso un iter preciso individuato dall'istituto e deliberato dal collegio docenti. Tale intervento inoltre consente di dare alle docenti opportune indicazioni metodologiche-didattiche riferite ai bisogni dei bambini osservati.
Qualora le difficoltà del bambino siano particolarmente evidenti e destabilizzanti nel suo percorso di sviluppo in relazione al contesto di apprendimento è comunque necessario avviare la segnalazione per alunno in difficoltà (Mod. S1, come da capitolo 2.1)

Linee-guida per segnalazioni e documentazione BES-Scuola dell'Infanzia.pdf



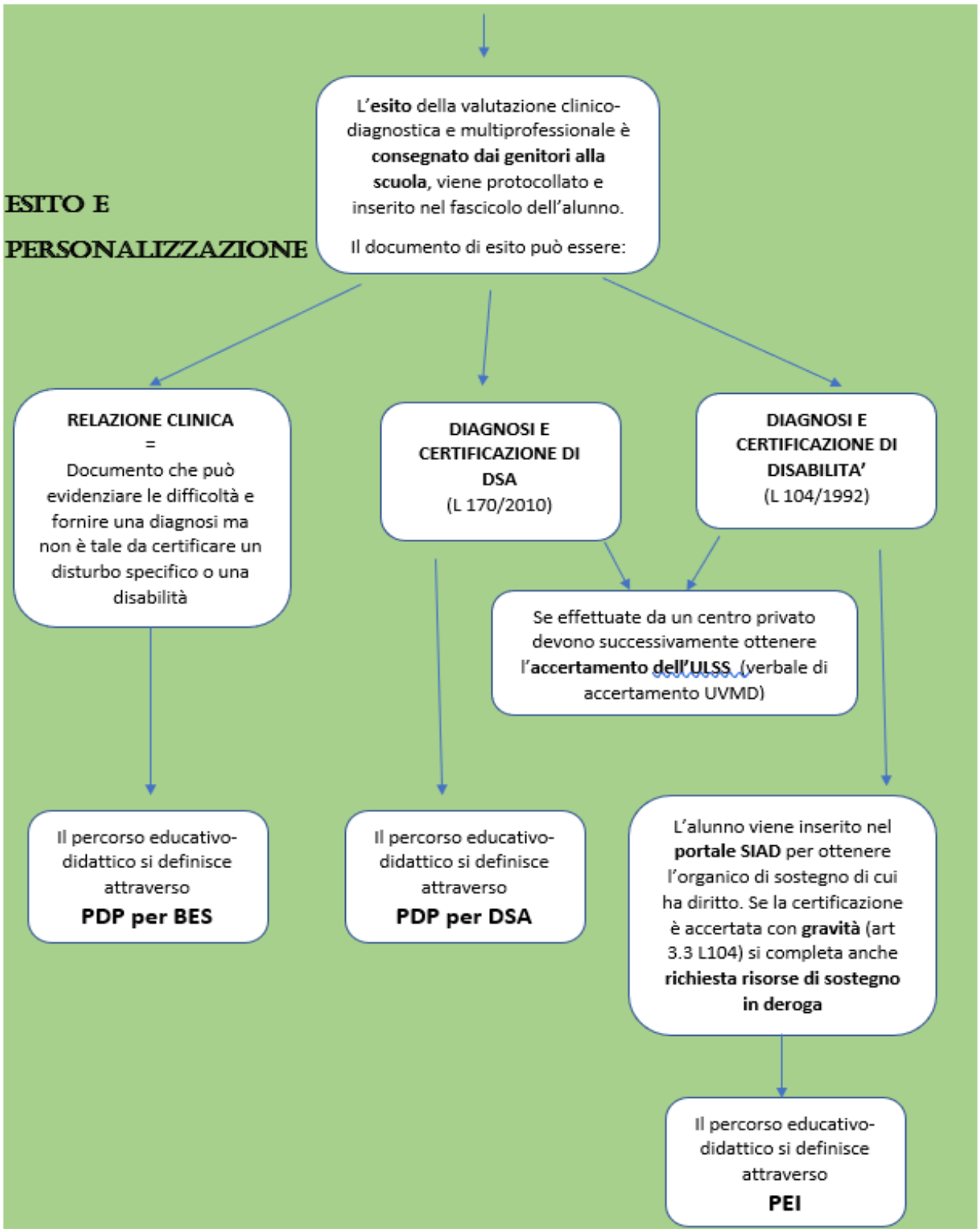
2.5- Linee guida di sintesi per la segnalazione e modalità di documentazione

In ottemperanza alle indicazioni sopra riportate, si riporta in seguito uno schema di sintesi che descrive la prassi dall'osservazione alla personalizzazione, elaborato negli anni precedenti dalla Commissione Inclusione e aggiornato ora con le disposizioni vigenti.

Linee-guida per segnalazione sospetta disabilità.pdf

PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE E L'INTERVENTO CON ALUNNI BES, SOSPETTA DISABILITÀ





Si ricorda che per ogni alunno interessato da un percorso di segnalazione e/o personalizzazione (in riferimento alle Linee Guida per la segnalazione alunno in difficoltà) è buona prassi documentare e verbalizzare incontri particolari con la famiglia e/o con specialisti pubblici o privati di riferimento, inserendo qualsiasi documentazione ricevuta o prodotta nel fascicolo dell'alunno.

3. Accoglienza e integrazione alunni stranieri e adottati

3.1 Protocollo di accoglienza

L'istituto per quanto riguarda l'accoglienza degli alunni stranieri neo-arrivati in italia, fa riferimento alla "Rete senza Confini", che riunisce molti istituti del territorio con scuola capofila ICS di Curtarolo e Campo San Martino.
La Rete ha redatto un protocollo condiviso che disciplina e dà indicazioni a tutti gli istituti facenti parte della rete in quest' ambito.

Protocollo accoglienza - proposta commissione di Rete 21-07-2021 def.docx

Il protocollo di accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio docenti ed è suddiviso in:

- iscrizione (aspetti amministrativo- burocratici);
- prima conoscenza: aspetti comunicativo-relazionali (insegnante referente di plesso, insegnante di classe, coordinatore di classe della scuola secondaria di primo e secondo grado) e materiali utili;
- aspetti educativo-didattici (confronto tra Dirigente Scolastico, insegnanti di classe e funzione strumentale intercultura);
- rapporti e collaborazioni con il territorio.

Il protocollo d'accoglienza si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema d'accoglienza di alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ogni bambino; - promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

Sulla base di questo documento il nostro istituto ha deliberato il seguente protocollo di sintesi delle procedure di accoglienza:

Protocollo procedure di accoglienza alunni stranieri.pdf

Procedure e azioni di prima accoglienza per alunni stranieri (lingua O)

1. La famiglia contatta la scuola per richiedere l'inserimento e l'iscrizione del proprio figlio, per un imminente arrivo del minore nel territorio italiano.

↓

2. Il docente referente per l'intercultura delegato dal DS incontra la famiglia raccogliendo i dati di prima accoglienza secondo la scheda condivisa da "Rete senza confini". Alla famiglia si illustrano le azioni previste per l'inserimento e l'organizzazione oraria dei plessi. Nel caso della Scuola Primaria, illustra i due plessi presenti con differente tempo scuola.

↓

3. La famiglia procede all'iscrizione presso la segreteria

↓

4. Nei plessi e nelle classi di età anagrafica dell'alunno vengono organizzate delle attività di accoglienza e integrazione con la collaborazione di tutti gli insegnanti coinvolti, utilizzando se possibile una modalità a classi aperte per un tempo massimo di 5 giorni di frequenza e per valutare il livello linguistico e l'eventuale inserimento, se necessario, in una classe inferiore.[1]

↓

5. Durante il periodo di osservazione verranno somministrate all' alunno, da un insegnante disponibile in compresenza, le prove indicate da "Rete Senza Confini", utili a valutare il livello linguistico.

↓

6. Al termine del periodo di osservazione i coordinatori delle classi interessate si incontrano in un consiglio di classe allargato e verbalizzano l'osservazione e la scelta della classe e della sezione in cui inserire l'alunno, tenendo conto di:
   -livello linguistico e caratteristiche dell'alunno stesso;
   -numero e specificità delle classi e delle risorse presenti in base alle necessità.

↓

7. Il verbale e le prove somministrate verranno inserite nel fascicolo personale dell'alunno per documentare il suo ingresso nella scuola.

↓

8. Il referente intercultura comunica alla famiglia la classe di appartenenza, da quel momento l'alunno frequenta regolarmente nella classe indicata.

↓

9. Il collegio docenti delibera la decisione presa dal consiglio di classe sulla classe di appartenenza dell'alunno.

[1] Questa procedura può essere attuata anche in casi di alunni stranieri trasferiti, anche se già italofoni, per stabilire la sezione adatta tra due classi di pari livello.

3.2 PDP per alunni stranieri

Il piano didattico personalizzato va redatto dopo un periodo di inserimento e di attenta osservazione (dunque non ha il vincolo di scadenza consegna) e dopo un confronto tra gli insegnanti di classe. La stesura del PDP richiede la partecipazione della famiglia dell'alunno.
Si rimanda al paragrafo 4.2 per la stesura e la consegna dei PDP.

3.3 Linee guida alunni adottati

Per quanto riguarda gli alunni adottati, il Miur ha diffuso un Protocollo d'Intesa e delle linee guida con la nota del 18 -12 – 2014 n. 7443.
In attesa di poter realizzare un protocollo interno all'istituto, si rinvia a questi documenti di riferimento per ogni necessità emergente.

PI-MI CAI alunni adottati.pdf

Protocollo alunni adottati.pdf

4. Procedure, tempistiche e documenti

4.1 Alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/92

Per gli alunni con certificazione ai sensi della legge 104/9 viene redatto il Piano Educativo Individualizzato. Il PEI (vedi modelli allegati) è un documento programmatico che punta a tutelare e promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Viene concordato tra scuola e famiglia allo scopo di favorire la crescita formativa dell'alunno con disabilità. Contiene diversi elementi che aiutano lo studente nel percorso scolastico, come gli interventi educativi e didattici, gli strumenti e le attività e i criteri di valutazione. Viene redatto di anno in anno e può essere soggetto a modifiche. Rientra nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.
Il PEI viene condiviso tra scuola, ULSS e famiglia in un incontro del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) a cui prendono parte il/i docente/i di sostegno, i docenti del team/CdC, gli specialisti dell'Ente socio-sanitario che ha certificato l'alunno (pubblico o privato) che ha in carico il caso, la famiglia. Il GLO elabora e approva il PEI, secondo le disposizioni dell'art. 2 del D. M. n. 182/2020; verifica periodicamente, nel corso dell'anno scolastico, il PEI al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni; propone la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno; elabora il PEI provvisorio per gli/le alunne certificati/e nel corso dell'anno scolastico.
Si allega il Decreto di Costituzione GLO a cura del Dirigente Scolastico per l'a.s. 22-23

firmato_1669118777_S._5_Costituzione_GLO_a._s._2022_23.pdf

In seguito si elencano le procedure per la stesura e consegna dei documenti in riferimento agli alunni con certificazione L104 :

1. Il PEI deve essere redatto e condiviso con tutto il team con scadenza il 31/10 consegnato cartaceo con le firme di tutto il team presso la segreteria all'att. Ufficio Alunni. Il termine ultimo di deroga per la consegna è il 10/11
2. Il PEI viene condiviso nell'incontro del GLO e vengono apposte le firme da parte di tutti i partecipanti all'incontro stesso.
3. I documenti vengono condivisi con i genitori/tutori in sede di GLO o durante un colloquio specifico entro il mese di dicembre, qualora i servizi socio-sanitari non diano disponibilità ad un GLO entro quella data.
4. Il Verbale del GLO viene redatto secondo il modello apposito regionale (vedi allegato).
5. Il Verbale GLO dovrà essere firmato dal Presidente e Segretario del GLO (solitamente il coordinatore di classe e l'insegnante di sostegno) e consegnato cartaceo all'Ufficio Didattica per essere protocollato insieme al documento di PEI. Se i genitori richiedono una copia dei documenti devono rivolgersi alla segreteria e richiedere un accesso agli atti.
6. Il documento PEI viene firmato dal Dirigente Scolastico.

Verifica PEI e revisione: al termine ed eventualmente anche in itinere dell'anno scolastico si integrano le parti del modello ministeriale relative alla revisione e verifica finale del PEI e alla richiesta delle risorse di sostegno e assistenza per l'anno scolastico successivo

Documenti allegati:

● PEI – PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (secondo il modello ministeriale DL 182/2020, diverso per i tre ordini di scuola)

ALLEGATO A1_PEI_INFANZIA IC San Giorgio in Bosco.docx

ALLEGATO A2_PEI_PRIMARIA IC San Giorgio in Bosco.docx

ALLEGATO A3_PEI_SEC 1° GRADO Ic San Giorgio in Bosco.docx

● Verbale GLO iniziale - progettazione del PEI

Verbale GLO- progettazione PEI- modello IC SGB.docx

● Verbale GLO finale - verifica PEI con richiesta risorse (in aggiornamento)

Le attività personalizzate e diversificate dall'argomento di lezione della classe, svolte dagli insegnanti di sostegno con gli alunni certificati L104, sono documentate attraverso il registro elettronico Nuvola insieme alla firma di presenza, secondo la specifica funzione dedicata, visibile sono a docenti di classe e genitori dell'alunno.
Le insegnanti di sostegno della Scuola dell'infanzia, in attesa dell'attivazione completa delle funzioni del registro, descrivono le attività personalizzate in una documentazione a parte, che è consegnata in segreteria al termine dell'anno scolastico.

4.2 DSA, stranieri e altri BES: procedure per PDP

Il modello di Piano Didattico Personalizzato (PDP) formalizza tutte le azioni educative per l'alunno con BES/DSA sulla base della documentazione clinica o certificazione o osservazioni sulle sue capacità e atteggiamenti nei confronti del lavoro scolastico e dei vari apprendimenti. Il team docenti lo può utilizzare per il dialogo con la famiglia e come strumento di aiuto condiviso.

1. Il PDP deve essere redatto dal team/CdC entro il 30.11 di ogni anno scolastico qualora vi sia:
   - una certificazione/relazione di uno specialista socio-sanitario
   - la necessità di personalizzazione scelta e motivata dal team docenti e appositamente verbalizzata per inserirla nel fascicolo dell'alunno insieme al PDP
   - per aggiornare un PDP già presentato nell'anno o negli anni scolastici precedenti.
   Resta fermo che la data sopra indicata può essere derogata nel caso in cui la certificazione/segnalazione giunga alla scuola in corso d'anno oppure nel caso in cui il team/CdC ravvisi bisogni educativi che richiedono la stesura di un primo PDP.
2. Il PDP viene condiviso con i genitori/tutori degli alunni in un apposito colloquio e firmato.

3. Il documento viene consegnato in segreteria all'attenzione dell'Ufficio Alunni con le firme dei docenti e dei genitori per essere protocollato unitamente al verbale del CdC/team qualora non ci sia una relazione clinica già depositata.
4. Il PDP viene firmato dal Dirigente Scolastico

Documenti allegati:

- PDP - PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO per alunni con DSA certificati ai sensi della legge 170/2010

  Modello PDP alunni DSA

  GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PDP PER ALUNNI CON DSA.docx

- PDP - PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO per alunni BES (non certificati DSA) individuati con relazioni cliniche o del team docenti

  MODELLO PDP PER ALUNNI BES -

  Guida per la compilazione modello PDP BES.docx

- PDP- ALUNNI STRANIERI

  Modello PDP BES-Stranieri.docx

4.3 BES Scuola dell'Infanzia: procedure e tempistiche

Come descritto nel cap. 2.4, si riporta in seguito il modello utile a documentare il percorso di osservazione e segnalazione dell'alunno come BES alla Scuola dell'infanzia.

Documenti:

- "Relazione per alunno con Bisogni Educativi Speciali- Scuola dell'Infanzia"

  Relazione BES-Scuola dell'infanzia.docx

Procedure e tempistiche:

Si fa riferimento a "Linee-guida per segnalazioni e documentazione BES-Scuola dell'Infanzia" (cap 2.4)
La relazione firmata dai docenti e dai genitori va consegnata in segreteria entro il 30 giugno, per protocollo e inserimento nel fascicolo dell'alunno.

5. Conclusioni

Questo protocollo è frutto del lavoro di un gruppo delegato dal collegio docenti e coordinato dall'insegnante Funzione Strumentale. Nell'anno scolastico in corso e nei precedenti è stata elaborata la modulistica qui citata e stilate le procedure. In seguito è stato raccolto il tutto in modo organico nel protocollo, con l'attenzione alla normativa vigente e agli accordi di rete.
Tale documento vuole essere un riferimento a lungo termine per tutti i docenti del nostro istituto e per gli anni scolastici a seguire, ma potrà essere sottoposto a modifiche e aggiornamenti sulla base di diverse indicazioni normative o per altre scelte del collegio.

L'insegnante Funzione Strumentale per l'Inclusione a.s. 2022-23
Irene Marconato

Documento firmato digitalmente da RAFFAELLA FONTE ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa